

Legge 12.11.2011, n. 183, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14.11.2011
(Legge di Stabilità)

Art. 2

Viene istituita presso l'INPDAP la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale il cui finanziamento è assunto dallo Stato.

A carico della nuova gestione degli interventi assistenziali sono poste una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'ente come avviene per l'INPS; questa norma prelude a due scenari prossimi:

- la unificazione degli Enti Previdenziali INPS-INPDAP;
- la dotazione finanziaria da destinare al pagamento della "cassa integrazione" degli statali conseguente alla mobilità obbligata come regolamentata dall'art. 4 successivo.

Art. 3

Viene disposto il taglio delle spese rimodulabili dei Ministeri pari a 9,606 miliardi nel 2012, 4,401 miliardi nel 2013 e 4,259 nel 2014.

Art. 4

E' un completamento dell'art. 3 ed interviene sulle spese "non rimodulabili" per ogni singolo Ministero.

comma 44: vengono soppresse alcune indennità e rimborsi a favore dei dipendenti statali e viene puntualizzata la condizione per l'erogazione dell'indennità di prima sistemazione nei casi di cambio sede di lavoro;

comma 45: viene introdotta una tassa (diritti di segreteria) che varia da 10 a 15 euro per partecipare ai concorsi pubblici per il reclutamento dei dirigenti;

comma 48: al personale delle P.A. distaccato, in posizione di comando o analoga posizione presso autorità amministrative indipendenti non possono essere erogati da parte delle stesse emolumenti perequativi rispetto al trattamento economico fondamentale.

Vengono inserite disposizioni interessanti il comparto AFAM che sono una "vera mazzata" ai diritti, fino ad oggi, spettanti al personale docente dei Conservatori e delle Accademie;

comma 73: il periodo dall'1.1.2012 al 31.12.2014 non è utile al fine della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici (orrenda assimilazione all'Università!!!);

comma 74: il personale docente a tempo indeterminato può usufruire di permessi per attività di studio, ricerca e produzione artistica nel limite di 10 giorni ogni anno accademico senza riduzione dell'impegno connesso al servizio (in sostanza è abolito l'anno sabbatico):

comma 75: i giorni di permesso, previsti dai contratti, non goduti entro l'a.a. 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di 30 giorni per a.a.;

comma 77: i permessi già autorizzati per l'a.a. 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo precedente (e questo è veramente assurdo!);

comma 78: anche per l'Università è arrivata un'altra stretta per l'autonomia perché gli anni "sabbatici" per i docenti universitari e il congedo senza assegni per i ricercatori subiscono limitazioni: possono essere concessi una sola volta ogni 10 anni e fino al compimento dei 35 anni di servizio (ma il governo sa che cosa significa in concreto questo aspetto di capitale importanza per la maturità scientifica internazionale?);

comma 79: le disposizioni suddette non possono essere derogate dai CCNL; eventuali clausole contrastanti sono disapplicate dall'entrata in vigore della presente legge;

comma 80: le assenze connesse ai permessi non possono essere coperte con contratti di lavoro a tempo determinato. Per i direttori esonerati dalla didattica dev'essere individuato il posto da rendere indisponibile a copertura con tempo determinato.

Art. 5 - Disposizioni in materia di trattamento pensionistico

Viene portata a 67 anni, nel 2026, l'età minima per accedere alla pensione di vecchiaia; ma già sappiamo che sarà rivista "in peius" nel prossimo futuro.

Art. 16 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva nella P.A.

Vengono riscritte le procedure dell'art. 33 del D.Lgs 165/2011 per le Amministrazioni che hanno eccedenza di personale cui necessita una ricollocazione all'interno o all'esterno della stessa Amministrazione.

Viene prevista la possibilità di spostare i lavoratori pubblici addirittura da una regione ad un'altra, ma può mettere in disponibilità il personale che sia stato impossibile ricollocare (o che abbia rifiutato il trasferimento).

Per 24 mesi il lavoratore in disponibilità ha diritto ad un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale di competenza (più eventuali assegni familiari) poi il rapporto di lavoro viene estinto completamente.

Art. 33 - Disposizioni varie (queste sono positive!)

Comma 15: vengono assegnati, per il 2012, 400 milioni a favore delle finalità del FFO universitario;

comma 27: viene incrementato di 150 milioni di euro, per il 2012, il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio universitarie;

comma 32: in favore dei Policlinici Universitari gestiti direttamente da Università non statali è concesso un finanziamento di 70 milioni di euro previa sottoscrizione di protocolli d'intesa fra singoli Enti e Regioni di appartenenza sulle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.